



## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1** DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione denominata  
**"Associazione Ruoli tecnici delle Forze di Polizia"**.  
L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Casilina, 991  
Sarà possibile istituire sedi secondarie.

### **ARTICOLO 2** FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è apolitica, asindacale e non ha scopo di lucro.  
L'Associazione ha lo scopo di rendersi portavoce delle esigenze dei ruoli tecnici delle Forze di Polizia, difendendone il carattere professionale, i valori morali, sociali ed economici, promuovendo il loro continuo rinnovamento tecnico - professionale ed operativo, creando anche gruppi di volontariato, protezione civile, soccorso sanitario, vigilanza ambientale, cooperative edilizie agevolate, viaggi, convenzioni, promuovere lo studio e gli scambi culturali con le forze di polizia internazionali ed altre iniziative volte al miglioramento della categoria.

L'Associazione, che è democratica ed indipendente si propone di stimolare nei propri aderenti lo spirito associativo, lo scambio d'idee, d'esperienze e d'apporti culturali, di favorire tra loro il confronto e di promuovere incontri e contatti con le organizzazioni politico-governative, locali e centrali, amministrative, sindacali e sociali per la realizzazione e l'affermazione di un modello di principi unitari fra

**"gli appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze di Polizia"**.

L'Associazione si propone, inoltre di realizzare, nei limiti consentiti dalla legge iniziative a carattere sociale intese a conseguire il miglioramento dello stato psicofisico e della qualità di vita degli associati, anche tramite la promozione d'attività sportive e forme cooperativistiche.

L'Associazione, ispirandosi a criteri di concreta solidarietà, promuove iniziative solidali a favore delle famiglie degli operatori anche nei casi di controversie con le Amministrazioni d'appartenenza.

L'Associazione si propone altresì di divulgare e pubblicare riviste sociali raccogliere pubblicità per il mantenimento delle stesse.

### **ARTICOLO 3**

## DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **ARTICOLO 4** SOCI ADERENTI

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari e sostenitori tutti coloro la cui domanda d'ammissione sia accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

I soci ordinari si distinguono in "operatori", "familiari", e "aggregati".

Sono soci ordinari "operatori", ed hanno diritto di voto nell'Assemblea, tutti coloro che svolgono funzioni di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria o Pubblica Sicurezza e, più precisamente, gli appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale, della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale, delle Guardie Giurate; tutti coloro che svolgono anche in ambito militare attività tecnico-professionale, sanitario e scientifico a qualsiasi titolo compresi gli investigatori e i vigili del fuoco e tutti coloro che svolgono servizio di polizia militare.

Il Consiglio può deliberare l'accettazione all'iscrizione dei soci che appartengono ai ruoli ordinari che vogliono effettuare il transito nei ruoli tecnici; gli stessi non potranno essere nella misura superiore al 48 % degli appartenenti all'associazione e gli stessi dovranno comunque sostenere le finalità di cui all'art.2.

Sono soci ordinari "familiari", i coniugi e i figli dei Soci fondatori ed ordinari operatori.

Sono soci ordinari "aggregati" gli ex operatori di polizia, intesi nei termini di cui al precedente 5° comma.

Sono soci sostenitori le persone che, non avendo precedenti penali, simpatizzano per gli operatori di polizia.

Non hanno diritto al voto i soci ordinari familiari, ordinari aggregati e sostenitori.

L'adesione all'Associazione obbliga il socio, al pagamento del contributo annuale. I soci ordinari familiari ed i soci ordinari aggregati, effettuano il pagamento di una quota annuale pari rispettivamente alla metà.

I soci sostenitori, al doppio di quella stabilita per il socio ordinario operatore.

L'iscrizione all'atto della costituzione è a titolo gratuito per il primo anno; l'iscrizione a titolo oneroso, dal secondo anno di iscrizione, verrà deliberata dall'Assemblea, convocata dal Presidente per l'approvazione del bilancio, a norma dell'art. 8 del presente Statuto e comunicata ai soci, con diritto di recesso dall'iscrizione. Le quote di adesione saranno utilizzate per le finalità stesse dell'associazione con il controllo dei bilanci da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Agli associati sarà consegnata una tessera di riconoscimento a rinnovo annuale.

La qualità di associato, che è intrasmissibile, si acquista con l'iscrizione e si perde alla scadenza annuale della tessera o per gravi motivi, come

l'espulsione, che è adottata con provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio medesimo.

## **ARTICOLO 5** PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo diventano di proprietà dell'Associazione.

Le entrate sono costituite:

- a) -dalle quote associative;
- b)-dagli interessi attivi;
- c)-dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

## **ARTICOLO 6** ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 7** ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- 1) – l'Assemblea;
- 2) – il Consiglio di Amministrazione;
- 3) – il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) - Segretario Generale;
- 5) – Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) – il Collegio dei Probiviri.

## **ARTICOLO 8** L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati aventi diritto al voto e deve essere convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Presidente medesimo ne ravvisi la necessità e l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Le convocazioni devono avvenire mediante avviso personale, da spedirsi, a mezzo posta, e-mail, avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione o comunicazione presso l'ufficio di appartenenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea, e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea, validamente costituita, provvede alla nomina del Presidente e del Segretario Generale,

nei confronti dei quali sia intervenuta la scadenza del mandato.

L'Assemblea nomina, sempre nel caso di scadenza di mandato, anche gli altri nove membri del Consiglio di Amministrazione.

Sia il Presidente che il Segretario generale possono essere coadiuvati dal Vice Presidente o dal Segretario Aggiunto, nominati dal Consiglio, che in loro assenza ne riveste le medesime funzioni.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo; sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; sulle nomine; sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti per le prime 2 votazioni.

Successivamente è sufficiente la maggioranza assoluta dell'Assemblea; su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 9**

### **CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio d'Amministrazione, composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale Aggiunto e da sette consiglieri membri.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente, il quale provvede a convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Esso delibera a maggioranza con la presenza minima del 60 % dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione ha i seguenti compiti: nomina il Vice Presidente e il Segretario Generale Aggiunto;

delibera sull'iscrizione degli associati, sull'espulsione di quelli di essi che si siano resi indegni di appartenere all'Associazione o che abbiano tenuto un comportamento meno che conforme alla normale correttezza nei confronti dell'Associazione o con gli altri associati;

predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di istituire nuove cariche, laddove sia necessario favorire il perseguimento degli scopi dell'Associazione, nonché per la consistenza numerica dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta centrale indetta dal Presidente con:

1. Vice Presidente,
2. Segretario generale,
3. Segretario generale aggiunto
4. sette Consiglieri membri;

si riunisce in seduta plenaria con tutti gli organi del precedente comma e i delegati responsabili regionali ed esteri, qualora tale delegazione sia operativa; decide sulle spese necessarie al funzionamento ed all'organizzazione dell'Associazione, ivi compresi i rimborsi di eventuali spese sostenute per ragioni sociali da membri dell'Associazione;

determina la quota che dovrà essere devoluta alle Sezioni Regionali ed Estere; conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene opportuni e necessari oltre a quelli già al medesimo attribuiti dal presente statuto;

delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni  
da qualunque parte provengano.

L'attività del Consiglio direttivo e dei suoi membri, è incompatibile con la raccolta di adesioni di gruppo dei soci dell'associazione alle organizzazioni sindacali, pena l'espulsione dall'associazione. Restano valide le finalità di cui all'art.2 co 3. L'iscrizione alle varie sigle sindacali è libera come statuito dalle disposizioni costituzionali vigenti.

## **ARTICOLO 10**

### **PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione, è organo direzionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

All'atto della costituzione dell'Associazione le cariche verranno indicate dall'Assemblea dei Soci Fondatori i quali entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione temporaneo fino alla prima Assemblea Generale da convocare entro 12 mesi dalla costituzione.

Il Presidente è preposto:

alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione in seduta centrale o plenaria, anche in luogo diverso dalla sede legale;

all'emanazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione;

al mantenimento dei rapporti con gli organi di Governo

e le altre autorità ministeriali;

alla cura dei rapporti con le organizzazioni politiche, amministrative, sindacali e soci; attraverso lo strumento della delega, è sua facoltà incaricare singoli membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici compiti e l'attuazione di particolari direttive; alla nomina degli avvocati e dei procuratori legali per la tutela degli interessi dell'Associazione conferendo le procure speciali e generali;

agli uffici dell'Associazione;

alla nomina del Presidente Onorario.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 11**

### **SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile;

ha il compito nella veste di primo consigliere, di assistere e coadiuvare il Presidente sulle decisioni e iniziative di cui all'articolo 2., di proporre nomine ed incarichi al Consiglio. In assenza del Presidente o del Vice, presiede il Consiglio d'Amministrazione.

Rappresenta e promuove le iniziative di carattere culturale,  
e quanto espresso dall'art. 2.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto.

## **ARTICOLO 12**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto di due membri effettivi e un presidente non rieleggibile nel triennio successivo; i consiglieri sono eletti ogni tre anni dal Consiglio d'Amministrazione. Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, redige la relazione ai bilanci annuali ed accerta la consistenza di cassa.

### **ARTICOLO 13**

#### **SEZIONE REGIONALE E ESTERE**

Per una più diretta ed efficace realizzazione dei fini sociali possono essere costituite sezioni regionali ed estere.

Dette sezioni regionali ed estere sono istituite con provvedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione che, per proposta dei soci ivi residenti, provvede alla nomina di un delegato responsabile della sezione stessa che rappresenta l'associazione quale consigliere delegato nell'ambito della propria regione.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera annualmente le somme da assegnare a ciascuna Sezione regionale ed estera, necessarie per l'attività delle Sezioni stesse. I delegati responsabili sono tenuti al rendiconto annuale.

### **ARTICOLO 14**

#### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### **ARTICOLO 15**

#### **CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri con un Presidente da eleggere tra i ruoli dei Direttori tecnici o Direttivi delle Forze di Polizia, Sostituti Direttori tecnici o Sost. Commissari, da nominarsi dall'Assemblea con la durata di 5 anni e non sono rieleggibili; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

### **ARTICOLO 16**

#### **RIMANDO**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.

Roma 06/06/2006